



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

93099470754

UFFICIO COMPETENTE

LECCE

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "UTOPIA SPORT"

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE. INDIRIZZO

VIA G LEOPARDI6

C. A. P.

73029

COMUNE

VERNOLE

PROV.

LE

RAPPRESENTANTE. COGNOME

TURCO

NOME

GIANPIERO

CODICE FISCALE


TRCGPR69L11L776L

DATA 01/10/2009

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE
LECCE

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.

fondatori, i quali, riuniti in assemblea, eleggono i diversi organi dell'Associazione.

Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominato soci

atto di costituzione.

L'Associazione è costituita da uno Statuto composto da 24 articoli ed allegato al presente

integrante e sostanziale.

indicato nell'articolo 2 dello Statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte

Lo scopo primario dell'Associazione UTOPIA SPORT è quello dettato e dettagliatamente

Vernole (LE) alla Via E. De Carlo.

E' costituita l'Associazione sportiva denominata "UTOPIA SPORT", con sede legale in

convergono e stipulano quanto segue:

n° 4: codice Fiscale DMTMRA48E22E5060

- Mario DE MITRY; nato a Lecce, il 22-5-1948; residente in Via PIAZZA SALERNO

Caduti per Lavoro n. 15, avente codice fiscale MLNCST78R24E506C;

- Cristian MULINO, nato a Lecce il 24.10.1978 e residente in Vernole alla Piazza

Leopardi N.6. codice fiscale ZPPGPP66R71C351L

- Giuseppina ZAPPULLA, Nata a Catania il 31-10-1966; residente in Vernole Via

Boccaccio 4. Codice Fiscale TRCNGR 73S41E506T

- Anna Grazia TURCO, nata a LECCE, il 1-11-1973; residente in Vernole; via



Via Leopardi n.6; avente codice fiscale TRCGPR69L776L;

- Gianpiero TURCO, nato a VERNOLE (LE) il 11-7-1969 e residente in Vernole alla

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di Settembre, tra i sottoscritti:

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA UTOPIA SPORT.



Il patrimonio della Associazione sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dal ricavato che si potrà ritrarre da eventuali manifestazioni.

Il primo Consiglio Direttivo sarà così composto:

- Giampiero TURCO, nato a VERNOLE (LE) il 11-7-1969 e residente in Vernole alla Via Leopardi n.6; avente codice fiscale TRCGPR69L776L;

- Anna Grazia TURCO, nata a LECCE, il 1-11-1973; residente in Vernole; via

Boccaccio 4

- Giuseppina ZAPPULLA, Nata a Catania il 31-10-1966; residente in Vernole

Via Leopardi N 6. codice fiscale ZPPGPP66R71C351L

- I Consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il Sig. TURCO

Giampiero alla carica di Vice Presidente la Sig. Turco Anna Grazia, Tesoriere la

Sig. Zappulla Giuseppina; i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva

denominata "UTOPIA SPORT", viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti ed


operazioni il nome dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Turco Giampiero

Anna Grazia

Zappulla Giuseppina



Uscita
Grazia Turco

Registrato a Lecce il 01/10/2009

al n. 2101 serie 3

mod. 263 Ter. Atti Privati


Esatti €

168.00

OPERATORE AUTOMATICO
LIVELLO DE CARTE

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "UTOPIA SPORT"



Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Utopia Sport" associazione dilettantistica, con sede legale in Vernole. Via G. Leopardi n.6, la quale sarà disciplinata dalle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva del Tennis tavolo, con atleti disabili e normodotati, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.Te.T / C.I.P.,

indire e/o organizzare manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare attività utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Tennis tavolo; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Tennis tavolo.

L'associazione non ha scopi di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

L'associazione sportiva "Utopia Sport" si impegna, altresì, alla realizzazione di progetti e promozione di campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le altre Associazioni, enti pubblici e quant'altro; realizzazione di materiale stampato, video e web per la presentazione dell'Associazione e per la diffusione dei suoi scopi.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia Maria SS. Assunta di Vernole, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportiva organizzando, altresì, eventi per il reperimento di fondi da destinare esclusivamente alla gestione dell'associazione stessa.

Gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti interamente in attività sportive.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

PUBBLICAZIONE

Art.3 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.T.E.T. e al C.I.P. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente - per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), della I.T.T.U. e della E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.T.E.T. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.E.T. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione garantirà la democrazia della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, riconoscendo, altresì, rimborsi per le spese sostenute al fine di garantire il buon funzionamento ed il corretto esercizio delle attività svolte dall'Associazione.

Art.5 - Domanda di ammissione - Qualifica di Socio

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Possono essere membri effettivi dell'Associazione coloro che credono e ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la realizzazione mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero. L'Associazione garantisce e riconosce le pari opportunità tra i soci senza distinzione alcuna. I Soci si distinguono in:

a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;

b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionale dell'Associazione Sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere confermata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art.6 - Perdita della qualifica di Socio

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per dimissioni volontarie, per decadenza, per esclusione. L'esclusione per dimissioni volontarie si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua

accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota

associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente

statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano

incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito

l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere

all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di

decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma

precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.7 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima

che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta

dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle

delibere in corso di esecuzione.

Art.8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative,

determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti

comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle

eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e

dai trofei vinti.

Art.9 - Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita

dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno

diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio

Direttivo; il Presidente dell'associazione.

Le cariche o incarichi associativi sono totalmente gratuiti.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il

massimo organo deliberativo dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e

straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per

il conseguimento della finalità associativa.



Art.12 - Compiti dell'Assemblea

- L'assemblea riunita in via ordinaria :
- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il

Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno

un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal

caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia

redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle

votazioni.

Art.13 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e

finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverta minimo otto giorni prima

mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione

agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i

soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo

gli associati maggioranti.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di

delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente

la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione

qualsunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo

scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione,

ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione,

ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la


maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto

deliberativo.

Lo Statuto e le sue modifiche, inoltre, sono sottoposte all'approvazione del CONI,

o, in caso di delega concessa dal CONI alla F.I.T.E.T, di quest'ultima, secondo vigenti

disposizioni di legge e regolamentari.



Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni, rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali e ne manifesta la volontà.

Il Presidente:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Segretario o ad altro consigliere;

b) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone altro consigliere;

c) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

d) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

e) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.


In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea).

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica del Tennistavolo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle



Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi

completivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione
con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di
ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci
da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo
reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni
relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
adotta provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del
giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare
specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei
componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipino almeno la metà dei suoi
componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoposto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere
in una disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Quando durante il mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere o dei consiglieri
sostituiti. Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui vengano a mancare suoi membri,
senza possibilità di sostituzione, fino a ridurre a meno di 7 il numero dei componenti in
carica. Eppure rimanga, per qualsiasi motivo, senza Presidente e nessun consigliere in
carica sarà disposto a subentrare nel ruolo. In questo caso l'Assemblea, convocata dai
membri ancora in carica, sarà chiamata ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio
Direttivo.

Art. 17 - Segretario

Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario, scegliendolo anche tra associati
non facenti parte del consiglio stesso.
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo, cura la tenuta dei verbali ed attende alla corrispondenza.

Art. 18 - Decadenza degli organi associativi

I mandati degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro
carica, quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la
quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza
di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente
art. 17 comma 2.



Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.T.E.T unitamente a copia del verbale nei termini indicati dallo Statuto e dal regolamento Organico Federale.

Art.20 - Bilanci

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativa contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.21 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, ogni qual volta ciò sia previsto dalle norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti e tesserati e maggioranze - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.T.E.T, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analogo finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.T.E.T.

Art.23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.T.E.T, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che

H. SEGRETARIO
[Signature]
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]
[Signature]

Letto, approvato e sottoscritto

10.09.09



ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'arbitrato avrà sede in Verole e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Tennistavolo.
Art.24 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Tennistavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del